



INTESA SANPAOLO
VITA

Condizioni di Assicurazione

InFondi Stabilità Insurance

**Contratto di assicurazione sulla vita Multiramo,
a premio unico, a vita intera e prestazioni collegate
in parte ai rendimenti di una Gestione Separata
e in parte al valore delle quote di Fondi Interni**

Modello ISV-E42ISFi-Ed.01/2019

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **InFondi Stabilità**_{Insurance} (cod. **MIXB1**).

InFondi Stabilità_{Insurance} appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana che consente di combinare tra loro due diverse tipologie di investimento:

- una **Gestione Separata** ossia un fondo di investimento istituito dalla Compagnia per investire la parte dei premi che vi confluiscie e realizzare i rendimenti garantiti da contratto;
- dei **Fondi Interni** ossia fondi d'investimento istituiti dalla Compagnia e gestiti separatamente dalle altre attività, nelle cui quote è convertita una parte dei premi investiti.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in quattro Sezioni:

- **Sezione I - Il prodotto **InFondi Stabilità****_{Insurance} (Artt. 1 - 15) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento dei premi, sui diritti e gli obblighi del Cliente e sulle norme di legge di riferimento.
- **Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti** (Artt. 16 - 22) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla facoltà di effettuare operazioni di Switch, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata, sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e su rischi e garanzie del contratto.
- **Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione** (Artt. 23 - 24) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- **Sezione IV - Altre informazioni** (Artt. 25 - 29) - che contiene la disciplina su eventi/operazioni che possono impattare i Fondi Interni nonché su particolari casiste legate all'operatività sul contratto.

Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:

- **Allegato** che contiene un esempio numerico sul meccanismo di calcolo della commissione di performance relativa ai Fondi Interni.
- **Glossario** che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale.
- **Informativa sul trattamento dei dati personali** che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia.
- **Fac-simile del Documento di polizza** che rappresenta un'esemplificazione del Documento sottoscritto effettivamente dal Cliente e dalla Compagnia e che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Indice

Sezione I - Il prodotto <i>InFondi Stabilità</i>^{Insurance}	pag.	1
Articolo 1 Caratteristiche del prodotto	pag.	1
Articolo 2 Requisiti per la sottoscrizione	pag.	1
Articolo 3 Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata	pag.	1
Articolo 4 Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso	pag.	2
Articolo 5 Ripartizione dei premi investiti	pag.	4
Articolo 6 Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento	pag.	4
Articolo 7 Il recesso	pag.	5
Articolo 8 I Beneficiari	pag.	6
Articolo 9 La cessione del contratto e il pegno	pag.	6
Articolo 10 I prestiti	pag.	7
Articolo 11 La non pignorabilità e la non sequestrabilità	pag.	7
Articolo 12 Le imposte	pag.	7
Articolo 13 Le norme di riferimento	pag.	7
Articolo 14 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag.	7
Articolo 15 Area Clienti	pag.	7
Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti	pag.	8
Articolo 16 La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente	pag.	8
Articolo 17 Il riscatto e i costi di uscita	pag.	8
Articolo 18 L'adeguamento del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione	pag.	10
Articolo 19 Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e costi di gestione	pag.	11
Articolo 20 Operazioni di Switch volontario	pag.	12
Articolo 21 Operazione di Switch automatico dal Fondo Interno Flex Protetto	pag.	14
Articolo 22 Garanzie, protezione e rischi	pag.	14
Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione	pag.	16
Articolo 23 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	pag.	16
Articolo 24 La prescrizione	pag.	17
Sezione IV - Altre informazioni	pag.	18
Articolo 25 Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto	pag.	18
Articolo 26 Operazioni richieste di sabato	pag.	18
Articolo 27 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento	pag.	18
Articolo 28 Istituzione di nuovi Fondi Interni	pag.	18
Articolo 29 Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni	pag.	19
Allegato: Esempio sul meccanismo di calcolo della commissione di performance	pag.	20
Glossario	pag.	1
Informativa sul trattamento dei dati personali	pag.	1
Documento di polizza (fac-simile)	pag.	1

Sezione I - Il prodotto InFondi Stabilità_{Insurance}

Articolo 1 Caratteristiche del prodotto

InFondi Stabilità_{Insurance} (Cod. MIXB1) appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono collegate:

- in parte al rendimento della **Gestione Separata** denominata **Fondo Base Sicura** (per brevità nel seguito solo Gestione Separata);
- in parte all'andamento del valore delle quote di uno o più **Fondi Interni** denominati **Flex Protetto, Obbligazionario Flex, Multiasset Flex 12, Azionario Flex, Multiasset Flex 5***(per brevità nel seguito solo Fondi Interni).

* Il Fondo Interno Multiasset Flex 5 non è selezionabile per investimenti su iniziativa del Cliente (Contraente-Assicurato), infatti al Fondo Interno potrebbero essere collegate in parte le prestazioni del contratto solo a seguito dell'eventuale operazione di Switch automatico operata dalla Compagnia al verificarsi di specifiche condizioni, come dettagliato all'Articolo 21.

I premi investiti sul contratto (premi versati al netto dei costi) sono destinati in parte alla Gestione Separata e in parte ad uno o più Fondi Interni secondo una combinazione di investimento liberamente definita dal Cliente nel rispetto dei limiti previsti; per i dettagli sulle condizioni e sulle modalità di investimento si rimanda all'Articolo 5.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia.

Per la parte di investimento nei Fondi Interni, le prestazioni sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Per informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata e dei Fondi Interni il Cliente è tenuto a consultare il sito internet della Compagnia www.intesasanpaolovita.it, sezione "Rendimenti e Quotazioni" dove sono disponibili i relativi Regolamenti.

Il Regolamento della Gestione Separata e i Regolamenti dei Fondi Interni potranno essere modificati allo scopo di adeguare gli stessi ad eventuali variazioni della normativa tempo per tempo vigente; per i Regolamenti dei Fondi Interni le modifiche potranno riguardare anche il mutamento dei criteri gestionali dei Fondi Interni, a condizione che i nuovi criteri gestionali non risultino sfavorevoli ai Clienti. Le modifiche saranno comunicate ai Clienti.

Articolo 2 Requisiti per la sottoscrizione

1. Il Contraente e l'Assicurato

Nel presente contratto la figura del Contraente (il Cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'Assicurato (la persona sulla cui vita è stipulato il contratto). **Il Contraente-Assicurato di seguito è indicato come "Cliente"**.

2. Requisiti per la sottoscrizione

Per poter sottoscrivere il contratto, il Cliente:

- deve avere la residenza in Italia;
- alla data di decorrenza del contratto, **deve avere almeno 18 anni compiuti e non deve aver compiuto 86 anni.**

Articolo 3 Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata

1. La conclusione del contratto

Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente con le modalità messe a disposizione dall'Intermediario e scelte dal Cliente.

La sottoscrizione del contratto può avvenire:

- presso i locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione in sede**) oppure
- in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking***) tramite l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla Banca intermediaria. La sottoscrizione del contratto avviene nell'ambito di una Proposta di investimento (nel seguito "**Proposta**") inviata dalla Banca intermediaria nella sezione dell'internet banking riservata al Cliente. La Proposta della Banca intermediaria può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento. La Proposta ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità** da parte della Banca intermediaria di dar corso anche ad una sola operazione, il contratto si estinguerà e di conseguenza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

* Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.

** A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

2. La decorrenza del contratto

La data di decorrenza è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data pertanto le prestazioni del contratto sono operanti.

Per il prodotto *InFondi Stabilità*^{Insurance} la **data di decorrenza** coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il premio unico versato, al netto dei costi applicati, viene investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni in base alla combinazione di investimento definita dal Cliente.

La **data di investimento** del premio varia in funzione della modalità di sottoscrizione del contratto:

- **in caso di sottoscrizione in sede**, la **data di investimento** del premio è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio;
- **in caso di sottoscrizione fuori sede**, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (**periodo di sospensiva**)*. La **data di investimento** del premio, in questo caso, è il **terzo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di sospensiva**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

- **in caso di sottoscrizione tramite internet banking**, la **data di investimento** del premio è il **quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della Proposta da parte del Cliente nella sezione riservata dell'internet banking**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

Se la data di investimento del premio cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

La data di decorrenza del contratto coincide quindi con la data di investimento del premio.

È possibile posticipare la data di decorrenza del contratto:

- fino a 20 giorni dopo la data di sottoscrizione del contratto, in caso di sottoscrizione in sede o in caso di sottoscrizione fuori sede;
- fino a 20 giorni dopo la data di ricezione della Proposta da parte del Cliente, in caso di sottoscrizione tramite internet banking.

3. La durata del contratto e la sua estinzione

La durata del contratto è il periodo di tempo durante il quale operano le prestazioni. Per *InFondi Stabilità*^{Insurance} la durata è **a vita intera**, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita del Cliente.

Il contratto si estingue quando si verifica uno di questi eventi:

- recesso dal contratto;
- decesso del Cliente;
- riscatto totale del contratto.

Articolo 4

Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso

1. Premio unico

Il Cliente, per avere diritto alle prestazioni contrattuali, deve versare un premio unico di importo non inferiore a **5.000,00 euro**.

Il premio investito è ripartito tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni in base alla combinazione di investimento liberamente definita dal Cliente nel rispetto dei limiti previsti dal contratto; per i dettagli si rimanda al successivo Articolo 5.

2. Versamenti aggiuntivi

Il contratto prevede la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Il Cliente può effettuare versamenti aggiuntivi se:

- sono trascorsi **90 giorni** dalla data di decorrenza del contratto;
- l'importo di ciascun versamento aggiuntivo è pari almeno a **1.000,00 euro**;
- alla data di investimento del premio aggiuntivo non ha ancora compiuto **86 anni**.

Il premio aggiuntivo investito è ripartito tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni in base alla modalità scelta dal Cliente, secondo quanto descritto al successivo Articolo 5.

3. Mezzi di pagamento dei premi

Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la Banca intermediaria del contratto. **La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio.**

L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il Cliente impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto corrente, può contattare il Servizio Clienti della Compagnia (numero verde: 800.124.124, indirizzo e-mail:

servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it) e ricevere le istruzioni per il pagamento con bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente.

Perché il versamento aggiuntivo vada a buon fine è necessario che la causale del bonifico contenga correttamente i dati che il Servizio Clienti comunicherà al Cliente; in caso contrario la Compagnia rifiuterà il bonifico e il premio aggiuntivo non sarà accettato.

4. Limiti relativi al versamento dei premi

- **Ammissibilità dei versamenti aggiuntivi:** i versamenti aggiuntivi sono sempre possibili sino al **31 dicembre 2021**.

A partire dal **1° gennaio 2022**, la Compagnia si riserva di non consentire versamenti aggiuntivi comunicandolo ai Clienti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data da cui non sarà più possibile effettuare versamenti.

Dopo la sospensione, la Compagnia qualora decidesse di consentire nuovamente i versamenti aggiuntivi comunicherà ai Clienti la data a partire dalla quale l'operazione sarà possibile.

- **Importo massimo su uno o più contratti:** l'importo complessivamente versato da uno stesso Cliente su uno o più contratti InFondi Stabilità^{Insurance} (Cod. MIXB1), a fronte di premi unici e di eventuali versamenti aggiuntivi, non può superare la somma di **1.000.000,00 di euro**.
- **Importo massimo sulla Gestione Separata:** è previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella Gestione Separata Fondo Base Sicura per un unico Cliente o più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a **5.000.000,00 di euro**.

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso Cliente, o da più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Separata, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie e considerando gli effetti di eventuali operazioni di Switch volontario.

La Compagnia si riserva la possibilità di verificare, al momento del versamento e anche con controlli successivi, il rispetto del limite fissato sopra. Qualora la Compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al Cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.

5. Costi gravanti sui premi

Per l'acquisizione e la gestione amministrativa del contratto, la Compagnia applica un costo su ogni premio versato (unico ed eventuale aggiuntivo); questo costo varia in base alla fascia di premio in cui ricade il totale dei versamenti effettuati, come indicato nella seguente tabella:

Totale versamenti effettuati	Costo
Fino a 249.999,99 euro	0,50%
Da 250.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro	0,35%
Da 500.000,00 euro e oltre	0,15%

Ciascun premio versato (unico ed eventuale aggiuntivo) al netto del suddetto costo costituisce il **premio investito**.

In caso di applicazione dello sconto, indicato al successivo paragrafo 6, il premio investito è pari al premio versato.

6. Agevolazioni su polizze (Sconti)

I costi indicati nel precedente paragrafo 5 non sono applicati al premio unico o agli eventuali versamenti aggiuntivi se:

- **il Cliente è titolare di una polizza Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. scaduta nei 6 mesi precedenti la data di investimento del premio o in scadenza a questa data.**

Lo sconto non è applicato in caso di scadenze relative alle seguenti tipologie di polizze:

- forme pensionistiche complementari;
- polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
- polizze di rendita;
- polizze collettive;
- polizze di capitalizzazione, se il Cliente è persona giuridica;
- polizze per le quali il Cliente abbia già esercitato l'opzione di posticipazione o di differimento automatico della scadenza.

Ciascuna polizza scaduta o in scadenza dà diritto a un solo sconto;

- **il Cliente è Beneficiario di polizze Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. in seguito al decesso dell'Assicurato e se il relativo capitale, alla data di investimento del premio, è stato liquidato da non più di 6 mesi.**

Lo sconto non è applicato nel caso:

- di beneficio che deriva da forme pensionistiche complementari;
- di Cliente persona giuridica.

Ciascuna polizza liquidata per decesso dell'Assicurato dà diritto a un solo sconto per singolo Beneficiario.

In ogni caso l'importo che il Cliente versa sulla nuova polizza non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto dalla Compagnia.

La Compagnia si riserva di verificare che il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati sopra.

Nel caso in cui la Compagnia riscontrasse che il Cliente non era in possesso dei requisiti richiesti, decurerà dal capitale i costi previsti per l'acquisizione e la gestione amministrativa del contratto indicati al precedente paragrafo 5.

Nel caso invece la Compagnia riscontrasse, anche dopo l'investimento del premio, che al Cliente non era stato riconosciuto lo sconto previsto pur essendo lo stesso in possesso dei requisiti richiesti, provvederà a ripristinare la corretta situazione della polizza.

Articolo 5 Ripartizione dei premi investiti

I premi investiti sono ripartiti in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni tra quelli disponibili, secondo le indicazioni fornite dal Cliente.

1. Ripartizione e limiti di investimento del premio unico versato

Il Cliente può scegliere liberamente come ripartire il premio investito in ciascuna componente selezionata nel rispetto dei seguenti limiti:

- percentuale di investimento nella Gestione Separata: **minimo 10%** e **massimo 50%** del premio complessivamente versato;
- parte di premio versato riferito a ciascun Fondo Interno prescelto: **minimo 500,00 euro**.

Restano fermi, inoltre, i limiti descritti al precedente Articolo 4 paragrafo 4.

2. Ripartizione e limiti di investimento dei versamenti aggiuntivi

Il Cliente, se vuole effettuare versamenti aggiuntivi, può scegliere tra due diverse modalità:

- **versamento aggiuntivo proporzionale**, con il quale il relativo premio investito è ripartito tra la Gestione Separata e il/i Fondo/i Interno/i in vigore sul contratto alla data di richiesta del versamento aggiuntivo, secondo le ultime percentuali di investimento scelte dal Cliente. Pertanto le percentuali di investimento sono quelle determinate alla decorrenza del contratto oppure sono quelle risultanti:
 - a seguito dell'ultimo versamento aggiuntivo selettivo o
 - a seguito dell'ultimo riscatto parziale selettivo o
 - a seguito dell'ultima operazione di Switch;
- **versamento aggiuntivo selettivo**, con il quale il Cliente sceglie liberamente come ripartire il rela-

tivo premio investito tra le componenti già in vigore sul contratto (Gestione Separata e/o uno o più Fondi Interni) e/o anche tra nuovi Fondi Interni - cioè tra quelli disponibili da contratto ma non ancora selezionati - a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti:

- parte di premio versato riferito a ciascun Fondo Interno selezionato: **minimo 500,00 euro**;
- **dopo ogni versamento aggiuntivo** e con riferimento alla Gestione Separata deve essere garantita questa ripartizione, verificata sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del versamento: un **livello minimo del 10%** e **massimo del 50%** del valore complessivo dell'investimento.

Restano fermi, inoltre, i limiti descritti al precedente Articolo 4 paragrafo 4.

In seguito all'investimento di ciascun premio (unico ed eventuale aggiuntivo), la Compagnia invierà al Cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.

La scelta di investimento effettuata dal Cliente inizialmente o successivamente con eventuali versamenti aggiuntivi selettivi, può essere modificata in corso di contratto con operazioni di Switch volontario (trasferimenti tra le componenti contrattuali su iniziativa del Cliente); per le informazioni di dettaglio su queste operazioni si rimanda all'Articolo 20.

Articolo 6 Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento

1. Capitale assicurato iniziale

Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 3, la parte di premio investito confluita nella Gestione Separata costituisce il **capitale assicurato iniziale**.

2. Numero quote e controvalore delle quote inizialmente attribuite

Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 3, la parte di premio investito convertita in quote di uno o più Fondi Interni costituisce il **controvalore delle quote inizialmente attribuite**.

La **conversione in quote** avviene sulla base del valore unitario della quota del/i Fondo/i Interno/i rilevato alla data di investimento, come definita al precedente Articolo 3.

Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio investito da convertire in quote per il valore unitario della quota

del/i Fondo/i Interno/i prescelto/i.

3. Valore complessivo dell'investimento

La somma del capitale assicurato iniziale, descritto al precedente paragrafo 1, e del controvalore delle quote inizialmente attribuite, descritto al precedente paragrafo 2, costituisce il **valore complessivo iniziale dell'investimento**.

Il valore complessivo iniziale dell'investimento varia nel tempo per effetto:

- di eventuali versamenti aggiuntivi;
- dell'adeguamento del capitale assicurato;
- della variazione del valore della quota dei Fondi Interni;
- di eventuali riscatti parziali;
- di eventuali operazioni di Switch.

4. Investimento dei versamenti aggiuntivi

In caso di eventuali versamenti aggiuntivi, la data di investimento è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di disposizione del versamento aggiuntivo presso la Banca intermediaria del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

Se la data di investimento del premio aggiuntivo cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

In base alle indicazioni fornite dal Cliente sulla modalità di ripartizione, alla data di investimento del versamento aggiuntivo:

- la parte di premio aggiuntivo investito confluita nella Gestione Separata si aggiunge al capitale assicurato;
- la parte di premio aggiuntivo investito convertita in quote di uno o più Fondi Interni integra il controvalore delle quote attribuite.

La **conversione in quote** avviene alla data di investimento, descritta sopra, sulla base del valore unitario della quota del/i Fondo/i Interno/i rilevato alla stessa data.

Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio aggiuntivo investito da convertire in quote per il valore unitario della quota del/i Fondo/i Interno/i.

Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati con **bonifico bancario** la data di investimento è il **quinto giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accredito del premio sul conto corrente della Compagnia**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario della quota dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

Articolo 7 Il recesso

1. Tempo utile: 30 giorni

Il Cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza (ex Articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005),

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Gestione polizze - Liquidazioni

Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e Cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria.

3. Rimborso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione indicata al successivo Articolo 23, la Compagnia rimborsa al Cliente:

- il premio complessivamente versato, se la comunicazione di recesso perviene prima della data di investimento;
- il premio complessivamente versato tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito destinata al/i Fondo/i Interno/i, se la comunicazione di recesso perviene dalla data di investimento in poi.

In quest'ultimo caso, le quote vengono disinvestite **il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della comunicazione di recesso**, moltiplicando il numero delle quote detenute di uno o più Fondi Interni per il valore unitario delle quote stesse alla data di disinvestimento. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, le quote vengono disinvestite il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l'addebito né l'in-

vestimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto (ex Articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo n. 58/98, TUF - Testo Unico Finanziario) inviando comunicazione scritta alla Banca intermediaria al seguente indirizzo:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

c/o

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.A.

Diritto di Ripensamento

Palazzo B7 - Milanofiori

20090 Assago (MI)

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al Cliente in sede di primo contatto.

In alternativa tale diritto può essere esercitato:

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria presso la filiale o per il tramite del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
- oppure inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Gestione polizze - Liquidazioni

Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto si considererà estinto dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione presso Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria o dalle ore 24:00 del giorno di ricezione in Compagnia della lettera raccomandata (fa fede il timbro apposto sulla ricevuta di ritorno).

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 8 I Beneficiari

1. Designazione del Beneficiario

Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del Cliente.

Il Cliente può indicare in polizza uno o più Beneficiari, anche mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del Beneficiario/dei Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire le complete generalità del Beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;

- ragione sociale, codice fiscale/partita iva, data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Il Cliente è tenuto ad indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del Beneficiario originariamente designato.

Il Cliente per esigenze di riservatezza può inoltre indicare i dati necessari per l'identificazione e il contatto di un Referente terzo, diverso dal Beneficiario/dai Beneficiari, a cui la Compagnia potrà far riferimento in caso di decesso del Cliente, al fine di rintracciare i Beneficiari.

Il Cliente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il Cliente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- dopo la morte del Cliente;
- dopo che, una volta verificato l'evento, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

2. Validità della designazione

Le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, direttamente via posta o tramite la Banca intermediaria, oppure disposte per testamento.

La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza. In caso di inefficacia della designazione disposta dal Cliente rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

3. Diritto proprio del Beneficiario

Secondo l'Articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Cliente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

In particolare, ciò significa che le somme pagate in caso di decesso del Cliente non rientrano nella massa ereditaria. In caso di più Beneficiari, la Compagnia liquida la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Cliente.

Articolo 9 La cessione del contratto e il pegno

1. Facoltà del Cliente

Il Cliente può dare in pegno il contratto, **ma non può cederlo ad altri.**

2. Efficacia

L'atto di pegno diventa efficace quando la Compagnia prende nota sulla polizza o sull'appendice a essa allegata dell'avvenuta costituzione in pegno.

3. Assenso scritto

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Articolo 10 I prestiti

Questo contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 11 La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al Cliente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specificamente indicati dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

Articolo 12 Le imposte

Le imposte relative a questo contratto sono a carico del Cliente, del Beneficiario, o degli aventi diritto.

Articolo 13 Le norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme della Legge italiana.

Articolo 14 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

- **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**
Ufficio Affari Legali e Societari
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
- **e-mail: intesasanpaolovita@legalmail.it**
- **fax: +39 02.3051.8173**

Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la Mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

Articolo 15 Area Clienti

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. mette a disposizione all'interno del proprio sito internet l'Area Clienti, un'apposita area riservata ai Clienti della Compagnia.

All'interno dell'Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in essere, la documentazione contrattuale del prodotto sottoscritto, lo stato dei versamenti e le eventuali relative scadenze, il valore di riscatto (se previsto), e ogni altra informazione utile per una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Cliente.

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite i codici di accesso inviati direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell'interessato, all'indirizzo indicato dallo stesso oppure via e-mail o via sms al numero di telefono cellulare, se forniti.

I suddetti codici garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate al primo accesso.

Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

Articolo 16

La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso del Cliente, la Compagnia si impegna a pagare, ai Beneficiari designati, un capitale pari al **valore complessivo dell'investimento** definito al successivo paragrafo 1. Questo capitale sarà **incrementato di una percentuale variabile in funzione dell'età del Cliente alla data di decesso**, come definita al successivo paragrafo 2.

1. Determinazione del valore complessivo dell'investimento riconosciuto in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento è pari alla somma di questi importi:

- il **capitale assicurato alla data di disinvestimento**. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata, adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch volontari. In ogni caso il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch volontari;
- il **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento**. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute di uno o più Fondi Interni per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo. Si rimanda all'Articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

La **data di comunicazione di decesso** è la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che provano il decesso del Cliente:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;

- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

2. Maggiorazione del valore complessivo dell'investimento in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento è incrementato di una percentuale che varia in base all'età del Cliente alla data di decesso, come indicato in tabella:

Età del Cliente alla data di decesso	Percentuale di incremento
Pari o inferiore a 75 anni compiuti	1,0%
Superiore a 75 anni compiuti	0,1%

A partire dalla data di decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso è pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Cliente.

Qualora la comunicazione di decesso del Cliente dovesse pervenire prima della data di decorrenza del contratto, la Compagnia rimborserà, agli eredi del Cliente, il premio complessivamente versato.

Articolo 17

Il riscatto e i costi di uscita

1. Termini

Trascorsi almeno **90 giorni** dalla data di decorrenza del contratto, il Cliente può chiedere il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto.

2. Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è pari al **valore complessivo dell'investimento** dato dalla somma del:

- **capitale assicurato alla data di disinvestimento**. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch volontari. In ogni caso il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli

effetti di eventuali riscatti parziali e Switch volontari.

- **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento.** Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute di uno o più Fondi Interni per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto totale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo. Si rimanda all'Articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto totale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 23.

Al valore di riscatto descritto sopra viene applicato il costo indicato al successivo paragrafo 4.

3. Riscatto parziale

Il Cliente può chiedere il riscatto parziale scegliendo tra due modalità:

- **riscatto parziale proporzionale**, con il quale l'importo richiesto viene prelevato in maniera proporzionale dalla Gestione Separata e dal/i Fondo/i Interno/i in vigore sul contratto, secondo le percentuali di ripartizione effettive che risultano alla data di richiesta del riscatto parziale;
- **riscatto parziale selettivo**, con il quale il Cliente sceglie liberamente come disinvestire l'importo richiesto da una o più delle componenti in vigore sul contratto (Gestione Separata e/o uno o più Fondi Interni).

3.1 Condizioni per la richiesta di riscatto parziale

Condizioni comuni per il riscatto parziale proporzionale e il riscatto parziale selettivo

L'importo richiesto deve essere almeno di **1.000,00 euro**.

A seguito dell'operazione, il valore complessivo residuo dell'investimento deve risultare uguale o superiore a **5.000,00 euro**.

Ulteriori condizioni valide solo in caso di riscatto parziale selettivo

Fermi i limiti di importo minimo richiesto e di valore complessivo residuo sopra dettagliati, di seguito si riportano gli ulteriori limiti previsti per il riscatto parziale selettivo.

- Con riferimento ai Fondi Interni oggetto dell'operazione:
 - se un Fondo Interno viene riscattato parzialmente:
 - l'importo minimo disinvestito per singolo Fondo Interno deve essere almeno di **500,00 euro**;
 - a seguito dell'operazione, su ciascun Fondo Interno l'importo residuo deve risultare almeno di **500,00 euro**;
 - se un Fondo Interno viene riscattato totalmente non sono previsti limiti di importo.
- Con riferimento alla Gestione Separata, a seguito dell'operazione di **riscatto parziale selettivo** deve essere garantita questa ripartizione: un **livello minimo del 10% e massimo del 50%** del valore complessivo dell'investimento.

Prima di procedere con l'operazione di riscatto parziale, la Compagnia verifica il rispetto delle condizioni sopra descritte sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del riscatto parziale.

3.2 Modalità di esecuzione del riscatto parziale proporzionale e parziale selettivo

Alla data di richiesta del riscatto parziale e in funzione delle indicazioni fornite dal Cliente, la Compagnia:

- verifica il rispetto delle condizioni descritte al precedente paragrafo 3.1 sulla base del valore complessivo dell'investimento in quel momento;
- determina gli importi da disinvestire da ciascuna componente e, con riferimento ai Fondi Interni, determina anche il corrispondente numero di quote da disinvestire.

La **data di disinvestimento**, in caso di riscatto parziale, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto parziale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo. Si rimanda all'Articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto parziale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 23.

All'importo del riscatto parziale viene applicato il costo indicato al successivo paragrafo 4.

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un valore complessivo residuo dell'investimento.

4. Costi di riscatto

Il costo applicato in caso di riscatto totale e di riscatto parziale varia in base al periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di disinvestimento, come indicato in tabella.

Descrizione	Periodo di tempo trascorso	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Riscatto totale e riscatto parziale	Meno di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso
	Dal 91° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro
	Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro
	Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro

Articolo 18

L'adeguamento del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione

Per la parte di investimento nella Gestione Separata Fondo Base Sicura, il contratto prevede l'adeguamento del capitale assicurato.

Al capitale assicurato viene riconosciuto un tasso di adeguamento che è pari al rendimento della Gestione Separata al netto del costo di gestione indicato al successivo paragrafo 1.

Il capitale assicurato viene adeguato applicando, per ciascun mese solare considerato, il corrispondente tasso di adeguamento mensile espresso su base annua (capitalizzazione progressiva).

Il capitale assicurato adeguato al **31 dicembre di ogni anno** viene comunicato al Cliente.

1. Determinazione del tasso di adeguamento

Ogni mese viene calcolato il rendimento mensile della Gestione Separata, espresso su base annua, realizzato nel mese solare precedente.

Il tasso di adeguamento, espresso su base annua, si ottiene sottraendo dal rendimento della Gestione Separata il costo di gestione pari all'**1,30%** (espresso su base annua).

Il tasso di adeguamento così definito viene applicato mensilmente al capitale assicurato.

Il tasso di adeguamento applicato in un dato mese può assumere anche valore negativo determinando un decremento del capitale assicurato.

2. Modalità di adeguamento del capitale assicurato

Di seguito sono descritte le modalità di applicazione del tasso di adeguamento a tutti gli importi in entrata nella Gestione Separata e in uscita dalla Gestione Separata. Più in dettaglio:

- per **importi in entrata** si intendono:
 - il capitale assicurato iniziale che deriva dalla parte di premio unico investita nella Gestione Separata;
 - il capitale assicurato che deriva dalla parte di eventuali versamenti aggiuntivi investita nella Gestione Separata;
 - l'importo trasferito nella Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Switch volontario;
- per **importi in uscita** si intendono:
 - il capitale assicurato riconosciuto in caso di decesso del Cliente;
 - il capitale assicurato riconosciuto in caso di richiesta di riscatto parziale o di riscatto totale;
 - l'importo trasferito dalla Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Switch volontario.

I tassi di adeguamento:

- per **tutti gli importi in entrata**, si applicano in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di investimento fino al successivo 31 dicembre o, se antecedente, fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata (riscatto, decesso, Switch volontari in uscita dalla Gestione Separata);
- per **tutti gli importi in uscita**, si applicano in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dall'ultima data di adeguamento (31 dicembre immediatamente precedente) fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata (riscatto, decesso, Switch volontari in uscita dalla Gestione Separata).

In caso di decesso del Cliente o di riscatto è prevista comunque la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch volontari.

3. Tasso di rendimento convenzionale

Quando la data effetto* dell'adeguamento del capitale assicurato, in caso di riscatto totale/parziale, di decesso del Cliente o di Switch volontario in uscita dalla Gestione Separata, cade nei periodi di seguito indicati, si utilizza un **tasso di rendimento convenzionale** determinato e applicato secondo queste modalità:

- se la data effetto cade **dal 20 del mese in poi**, il tasso di rendimento convenzionale è determinato sulla base della media dei rendimenti mensili lordi della Gestione Separata degli ultimi sei mesi che si concludono alla fine del mese che precede il mese in cui cade la data effetto. In questo caso il tasso di rendimento convenzionale si applica dall'inizio del mese fino alla data effetto;
- se la data effetto cade **nei primi 19 giorni del mese**, il tasso di rendimento convenzionale è determinato sulla base della media dei rendimenti mensili lordi della Gestione Separata degli ultimi sei mesi che si concludono alla fine del secondo mese precedente il mese in cui cade la data effetto. In questo caso il tasso di rendimento convenzionale si applica dall'inizio del mese fino alla data effetto e per l'intero mese precedente.

* Per data effetto si intende:

- la **data di disinvestimento** in caso di riscatto totale, di decesso del Cliente e di Switch volontario;
- la **data di richiesta/disinvestimento** in caso di riscatto parziale (sia proporzionale sia selettivo).

Articolo 19 Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e costi di gestione

1. Frequenza di calcolo del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno collegato al contratto è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è calcolato giornalmente secondo il Calendario di Valorizzazione. Per tutti i dettagli si rimanda ai Regolamenti dei Fondi Interni.

2. Pubblicazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno e per il Fondo Interno Flex Protetto anche il Valore Quota Protetto sono pubblicati giornalmente sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaolovita.it. **Tali valori sono al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.**

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i Clienti attraverso il sito internet.

3. Costi gravanti sui Fondi Interni

Di seguito sono indicati i costi gravanti su ciascun Fondo Interno collegato al contratto selezionabile dal Cliente e sul Fondo Interno Multiasset Flex 5 cui potrebbero essere collegate in parte le prestazioni a seguito dello Switch automatico, secondo quanto dettagliato all'Articolo 21.

- a) **Remunerazione della Compagnia:** per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti è prevista una commissione di gestione pari a una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno. La commissione di gestione è calcolata giornalmente e prelevata dalla Compagnia con cadenza trimestrale. La commissione di gestione, per ogni singolo Fondo Interno, è evidenziata nella seguente tabella:

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Flex Protetto	1,44%*
Obbligazionario Flex	1,50%
Multiasset Flex 12	1,70%
Azionario Flex	2,10%
Multiasset Flex 5	1,20%

* La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento secondo quanto descritto nel relativo Regolamento.

- b) **Costo della protezione:** con riferimento al Fondo Interno Flex Protetto, lo specifico Accordo di protezione tra la Compagnia e Banca IMI S.p.A. prevede un costo pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Costo della protezione annuo
Flex Protetto	0,26%

Il costo della protezione è calcolato giornalmente e prelevato alla fine di ogni trimestre.

Il costo della protezione non sarà prelevato qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento o qualora, nel caso di mancato rinnovo dell'Accordo di protezione con Banca IMI S.p.A. o di cessazione anticipata dell'Accordo di protezione, non venga stipulato un nuovo accordo con altra controparte, come descritto nel relativo Regolamento.

c) **Commissioni di performance**¹: ad eccezione del Fondo Interno Flex Protetto, per ciascuno degli altri Fondi Interni collegati al contratto (compreso il Fondo Interno Multiasset Flex 5), con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare corrente rispetto all'**High Water Mark**² rilevato all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente

e

- il rendimento, se positivo, del **parametro di riferimento**³ nello stesso periodo (nel primo anno di operatività dei Fondi Interni viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione dei Fondi Interni e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

1 La **commissione di performance** è applicata al valore complessivo medio del patrimonio di ogni Fondo Interno rilevato nel periodo compreso tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno precedente e la data di valorizzazione oppure al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo se minore.

2 L'**High Water Mark** è il più alto valore unitario della quota raggiunto dal Fondo Interno dall'inizio della sua operatività rilevato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ogni anno solare. Alla data di costituzione dei Fondi Interni è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro. Con riferimento al calcolo delle commissioni di performance, una delle condizioni per il calcolo di tali commissioni è che il valore unitario della quota sia superiore a quello dell'High Water Mark.

3 **Parametro di riferimento**

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Obbligazionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,00%
Multiasset Flex 12	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,25%
Azionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 3,25%
Multiasset Flex 5	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 0,75%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di stato di alcuni Paesi dell'Area Euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione dei Fondi Interni, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e c), per ciascun Fondo Interno, pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione

stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

Per facilitare la comprensione del meccanismo di calcolo della commissione di performance si rimanda all'esempio numerico riportato nell'**Allegato: Esempio sul meccanismo di calcolo della commissione di performance** alle presenti Condizioni di Assicurazione.

d) **Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni)**: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, in misura massima pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa. La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di queste commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.

In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Clienti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate ai Fondi Interni, il diritto di riscatto senza penalità.

Sui Fondi Interni non gravano oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di quote degli OICR.

e) **Altri costi a carico dei Fondi Interni**:

- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Articolo 20 Operazioni di Switch volontario

1. Che cos'è lo Switch volontario

È l'operazione richiesta dal Cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse componenti previste dal contratto. Più in dettaglio, il Cliente, nel rispetto dei limiti descritti al successivo paragrafo 2, può chiedere il trasferimento:

- **totale da un Fondo Interno** verso uno o più Fondi Interni o verso la Gestione Separata; in particolare il Cliente può trasferire le somme complessivamente presenti su un Fondo Interno:
 - a uno o più Fondi Interni tra quelli già in vigore sul contratto, o
 - a uno o più nuovi Fondi Interni tra quelli disponibili ma non ancora selezionati, oppure
 - alla Gestione Separata;
- **parziale da un Fondo Interno** verso un altro Fondo Interno o verso la Gestione Separata; in particolare il Cliente può trasferire in parte le somme presenti su un Fondo Interno:
 - a uno o più Fondi Interni tra quelli già in vigore sul contratto, o
 - a uno o più nuovi Fondi Interni tra quelli disponibili da contratto ma non ancora selezionati, oppure
 - alla Gestione Separata;
- **parziale dalla Gestione Separata** verso uno o più Fondi Interni; in particolare il Cliente può trasferire in parte le somme presenti nella Gestione Separata:
 - a uno o più Fondi Interni tra quelli già in vigore sul contratto, o
 - a uno o più nuovi Fondi Interni tra quelli disponibili da contratto ma non ancora selezionati.

2. Termini e condizioni per la richiesta di Switch volontario

Il Cliente può chiedere lo Switch trascorsi almeno **90 giorni** dalla data di decorrenza, sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto.

L'operazione è ammessa se alla data di richiesta sono rispettate queste condizioni:

- l'importo minimo complessivamente disinvestito deve risultare pari almeno a **300,00 euro**;
- **per la Gestione Separata:**
 - in caso di trasferimento verso la Gestione Separata, il valore che risulta sulla Gestione stessa non deve superare il **50%** del valore complessivo dell'investimento;
 - in caso di trasferimento parziale dalla Gestione Separata a uno o più Fondi Interni, il capitale assicurato residuo sulla Gestione Separata non deve risultare inferiore al **10%** del valore complessivo dell'investimento;
- **per i Fondi Interni:**
 - in caso di trasferimento in un nuovo Fondo Interno (cioè tra quelli disponibili da contratto ma non ancora selezionato), l'importo minimo trasferito in tale Fondo Interno, al lordo dell'eventuale costo dell'operazione, deve essere almeno pari a **500,00 euro**;
 - in caso di trasferimento parziale da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno già in vigore

sul contratto, il controvalore delle quote residuo sul Fondo Interno di uscita deve essere almeno pari a **500,00 euro**;

- in caso di trasferimento parziale/totale da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno già in vigore sul contratto, l'importo trasferito, al lordo dell'eventuale costo dell'operazione, sommato al controvalore del Fondo Interno di entrata deve risultare almeno pari a **500,00 euro**.

Per ogni anno solare sono ammesse quattro operazioni di Switch volontario.

3. Modalità di esecuzione dell'operazione di Switch volontario

Prima di procedere con l'operazione di Switch e determinare gli importi da trasferire, la Compagnia verifica il rispetto delle condizioni indicate al precedente paragrafo 2.

Tale verifica si effettua sulla base del valore, calcolato alla **data di richiesta dello Switch volontario**, delle singole componenti in vigore sul contratto.

In particolare, la data di riferimento per calcolare questi valori è la data dell'ultimo valore quota disponibile al momento della richiesta; in questa data quindi vengono determinati il controvalore delle quote dei Fondi Interni e l'adeguamento del capitale assicurato.

Per **data di richiesta dello Switch volontario** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di switch completa di documentazione, se prevista.

Gli importi da trasferire per dar seguito all'operazione di Switch volontario vengono determinati alla **data di disinvestimento/investimento** che corrisponde al **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta dello Switch volontario**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

In seguito allo Switch volontario la Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

4. Costi dell'operazione di Switch volontario

In ciascun anno solare le prime due operazioni di Switch volontario sono gratuite, le successive hanno un costo fisso di 30,00 euro. L'eventuale costo è prelevato in proporzione da ciascun importo trasferito nelle componenti oggetto dell'operazione di Switch volontario.

Articolo 21

Operazione di Switch automatico dal Fondo Interno Flex Protetto

Con riferimento al Fondo Interno Flex Protetto, qualora si verifichi l'Evento di discesa del valore quota corrente sotto il margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto, la Compagnia procederà con uno Switch automatico verso il Fondo Interno Multiasset Flex 5.

In particolare in tale eventualità, la Compagnia:

- invierà preventivamente una comunicazione ai Clienti per informarli dello Switch automatico conseguente all'Evento;
- trascorsi 60 giorni dall'Evento, provvederà a trasferire - senza applicazione di costi - il controvalore delle quote presenti nel Fondo Interno Flex Protetto al Fondo Interno Multiasset Flex 5.

Per le informazioni di dettaglio sull'Evento si rimanda al Regolamento del Fondo Interno Flex Protetto.

Il disinvestimento delle quote del Fondo Interno Flex Protetto e il contestuale investimento nel Fondo Interno Multiasset Flex 5 avverrà sulla base dei rispettivi valori unitari delle quote rilevati alla data di disinvestimento/investimento.

La data di disinvestimento/investimento, in cui la Compagnia eseguirà l'operazione di Switch automatico, è il 60° giorno successivo al verificarsi dell'Evento (o il primo giorno utile di valorizzazione successivo qualora tale data cada in un giorno in cui il valore unitario della quota, di uno o di entrambi i Fondi Interni, non è calcolato).

A seguito dello Switch automatico:

- il Fondo Interno Flex Protetto si estinguerà e conseguentemente cesserà la protezione del valore della quota;
- ai Clienti direttamente interessati dall'operazione verranno attribuite quote del Fondo Interno Multiasset Flex 5; la Compagnia invierà ai Clienti una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

Ai Clienti non è richiesto di fornire un preventivo assenso all'operazione di Switch automatico.

A seguito dello Switch automatico, i Clienti con quote del Fondo Interno Multiasset Flex 5 potranno unicamente effettuare operazioni in uscita da tale Fondo (tramite Switch volontario e/o riscatto parziale selettivo).

In ogni caso, il Fondo Interno Multiasset Flex 5 rimarrà non selezionabile su iniziativa dei Clienti.

Qualora il Fondo Interno Multiasset Flex 5 non fosse più disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato verso un altro Fondo Interno con caratteristiche analoghe.

Articolo 22

Garanzie, protezione e rischi

1. Garanzia per la parte di investimento nella Gestione Separata

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, in caso di decesso del Cliente o di riscatto è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch volontari.

2. Rischi per la parte di investimento nei Fondi Interni

Per la parte di investimento nei Fondi Interni, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

Il controvalore delle quote riconosciuto dalla Compagnia in caso di decesso del Cliente o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti per la variabilità del valore delle quote dei Fondi Interni.

Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione dei premi tra Gestione Separata e Fondi Interni. Infatti, relativamente alla parte di investimento in quote di Fondi Interni non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo. Pertanto il Cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.

3. Protezione prevista per la parte di investimento nel Fondo Interno Flex Protetto

Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo Interno Flex Protetto, se selezionato dal Cliente, la cui politica gestionale ha come obiettivo:

- incrementare il valore dell'investimento e
- al contempo preservare l'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito "Obiettivo di Protezione").

Il "Valore Quota Protetto" è quindi pari all'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua istituzione.

La protezione del valore unitario della quota opera nel continuo in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Compagnia ha sottoscritto

uno specifico accordo con Banca IMI S.p.A. (nel seguito “**Accordo di protezione**”).

In virtù dell’Accordo di protezione, nel caso in cui il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Banca IMI S.p.A. corrisponderà alla Compagnia l’importo necessario per consentirle di reintegrare il patrimonio del Fondo Interno e far sì che il valore unitario della quota sia almeno pari al Valore Quota Protetto. Tale Accordo ha durata contrattuale di 7 anni con scadenza fissata a giugno 2024.

L’Accordo di protezione potrà essere rinnovato, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni, che estenderanno la durata contrattuale originaria.

L’impegno di Banca IMI S.p.A. derivante dall’Accordo di protezione (e suoi eventuali rinnovi) non è incondizionato e potrebbe venir meno per:

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell’Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l’ineoperatività dell’Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l’insolvenza o l’inadempimento di Banca IMI S.p.A.);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardano Banca IMI S.p.A.** (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

In caso di mancato rinnovo dell’Accordo di protezione con Banca IMI S.p.A., o comunque nel caso di sua cessazione anticipata:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *investment grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di protezione originario;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l’Obiettivo di Protezione volto a preservare il Valore Quota Protetto secondo quanto indicato nel Regolamento del Fondo Interno; in tale caso il patrimonio del Fondo Interno non sarà reintegrato qualora il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

Attenzione: l’Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l’Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al Cliente o come garanzia di restituzione della somma investita.

Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione

Articolo 23

I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

1. Pagamenti entro 30 giorni

La Compagnia pagherà quanto dovuto **entro 30 giorni dal ricevimento** di tutti i documenti secondo quanto viene indicato ai successivi paragrafi 2 e 3. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso del Cliente, queste indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della prestazione; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al Cliente.

La Compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (per es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compagnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti:

Recesso:

- comunicazione firmata dal Cliente inoltrata con le modalità indicate all'Articolo 7.

Riscatto totale e parziale:

- richiesta firmata dal Cliente.

Decesso del Cliente:

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del Cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.

In particolare il Cliente è consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- comunicazione di decesso del Cliente con la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte del Cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di beneficiario nominativamente individuato:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
 - I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - (i) gli estremi del/i testamento/i;
 - (ii) che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato:

- I) nel caso in cui il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
- II) nel caso in cui il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
 - (i) che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - (ii) gli estremi del/i testamento/i;
 - (iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
 - copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Sul sito della Compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.

Pegno:

in caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell'Articolo 7 "Il recesso", richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Ulteriori documenti necessari:

per tutti i pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari.

Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso, se la richiesta di liquidazione perviene direttamente alla Compagnia stessa, è richiesta copia del documento d'identità del Cliente; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i Beneficiari, sia se la richiesta perviene direttamente alla Compagnia, sia se perviene alla Compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti:

la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

Gestione dei documenti:

al fine di ridurre gli oneri a carico dei Clienti, la Compagnia e la Banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo Cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Articolo 24

La prescrizione

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti e non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Sezione IV - Altre informazioni

Articolo 25 Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto

Le operazioni di versamento aggiuntivo (proporzionale e selettivo), di Switch volontario e di riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o di riscatto totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

Alla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi, l'accettazione delle richieste di versamento aggiuntivo (proporzionale e selettivo), di Switch volontario e di riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o di riscatto totale.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dell'eventuale Switch automatico di cui al precedente Articolo 21, nei 10 giorni lavorativi precedenti la data di detto Switch automatico ai Clienti che in quel momento detengono quote del Fondo Interno Flex Protetto non è consentito effettuare sul contratto le seguenti operazioni:

- versamento aggiuntivo (proporzionale e selettivo);
- Switch volontario;
- riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o riscatto totale.

Articolo 26 Operazioni richieste di sabato

Se una delle operazioni elencate di seguito è effettuata di sabato presso la Banca intermediaria:

- sottoscrizione del contratto
- versamento aggiuntivo
- comunicazione di recesso
- richiesta di riscatto (parziale o totale)
- richiesta di Switch volontario
- comunicazione di decesso

la Compagnia considererà l'operazione come effettuata il primo giorno lavorativo utile della settimana successiva. Restano ferme le regole di investimento/disinvestimento previste dal contratto.

Articolo 27 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento

Per **giorni lavorativi**, ai fini della determinazione delle date di investimento o di disinvestimento nei casi previsti dal contratto, si intendono tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali di seguito elencati.

- Capodanno: 1° gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- Anniversario della liberazione: 25 aprile
- Venerdì santo
- Lunedì dopo Pasqua
- Festa del lavoro: 1° maggio
- Festa della Repubblica: 2 giugno
- Vigilia della Assunz. della B.V. Maria: 14 agosto
- Assunzione della B.V. Maria: 15 agosto
- Giorno successivo alla Assunzione della B.V. Maria: 16 agosto
- Ognissanti: 1° novembre
- Patrono della città: 7 dicembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Vigilia della Natività di N.S.: 24 dicembre
- Natività di N.S.: 25 dicembre
- S. Stefano: 26 dicembre
- Ultimo giorno dell'anno: 31 dicembre
- Tutti i sabati e le domeniche

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati ai Clienti tramite estratto conto annuale.

Articolo 28 Istituzione di nuovi Fondi Interni

La Compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai Clienti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Gli eventuali nuovi Fondi Interni integreranno l'offerta di quelli già collegati al prodotto *InFondi Stabilità*^{Insurance}.

Articolo 29

Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale dei Fondi Interni, al fine di perseguire l'interesse dei Clienti, può fondere un Fondo Interno con altro Fondo Interno con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare un Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Clienti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Allegato:

Esempio sul meccanismo di calcolo della commissione di performance

Per facilitare la comprensione del meccanismo di calcolo della commissione di performance, di cui all'Articolo 19 paragrafo 3 lettera c) delle presenti Condizioni di Assicurazione, si riporta nella tabella che segue, a titolo puramente esemplificativo, un esempio numerico.

Esempio di calcolo della commissione di performance:

Anno	Valore unitario della quota	High Water Mark	Incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all'High Water Mark	Rendimento del parametro di riferimento	Overperformance	Commissione di overperformance
	(a)	(b)	(c) = [(a)-(b)]/(b)	(d)	(e) = (c) - (d), se positiva	(f) = 20%* (e)
1° anno	10,300	10,000	3,00%	3,25%	0,00%	0,00%
2° anno	10,815	10,300	5,00%	3,00%	2,00%	0,40%
3° anno	10,788	10,815	-0,25%	3,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,327	10,815	4,74%	3,50%	1,24%	0,25%
5° anno	11,837	11,327	4,50%	3,50%	1,00%	0,20%

Nella tabella esemplificativa riportata sopra:

- il primo anno, l'incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all'High Water Mark e il rendimento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 3,00% e al 3,25%: l'overperformance è quindi pari a 0% e la commissione di performance non viene prelevata;
- nel secondo anno, l'incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all'High Water Mark e il rendimento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 5,00% e al 3,00%: l'overperformance è quindi pari a 2,00% e la commissione di performance è pari allo 0,40%;
- nel quarto anno, l'incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all'High Water Mark e il rendimento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 4,74% e al 3,50%: l'overperformance è quindi pari a 1,24% e la commissione di performance è pari allo 0,25%.

Glossario

Anniversario (della decorrenza del contratto)

Definisce ogni annualità di polizza e coincide con la ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.

Area Euro

Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea che hanno aderito all'euro.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'Assicurato coincide con quella del Contraente; vedi anche "Cliente".

Banca intermediaria (o intermediario)

È il Soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del Cliente.

Capitale assicurato

È il capitale costituito dalla parte di premio investito (unico o aggiuntivo) destinata alla Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata stessa al netto del costo di gestione.

Categoria

La categoria di un Fondo Interno è un attributo dello stesso che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Cliente

Nel presente contratto è sia il titolare del contratto (il Contraente) che la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (l'Assicurato).

Combinazione di investimento

Ripartizione dei premi investiti tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni in funzione della scelta del Cliente.

Compagnia

È la Società con la quale il Cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Componenti

Sono la Gestione Separata e i Fondi Interni collegati al contratto e che in base alla scelta del Cliente compongono la combinazione di investimento.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al Cliente se il valore finanziario del contratto, per la parte di investimento nei Fondi Interni, si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Conclusione del contratto

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia.

Conflitto di interessi

Il contrasto fra l'interesse del Cliente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

Contraente

È il titolare del contratto ovvero la persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il versamento del premio unico alla Compagnia. Nel presente contratto la figura del Contraente coincide con quella dell'Assicurato; vedi anche "Cliente".

Contratto

L'accordo che stabilisce gli obblighi del Cliente e della Compagnia.

Controvalore delle quote

Per la parte di investimento nei Fondi Interni, è l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Cliente a una determinata data.

Data di decorrenza del contratto

Data a partire dalla quale il contratto ha effetto.

Data di comunicazione di decesso

È la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione comprensiva di uno di questi documenti che provano il decesso del Cliente:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

Destinazione dei proventi

Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori oppure alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Documento di polizza

Vedi "Polizza".

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l'ente preposto dalle legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l'utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.

Firma Grafometrica

Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". La Compagnia per l'utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l'identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca intermediaria, consultando il documento "Nota informativa sulla Firma Grafometrica".

Firma Tradizionale

Firma autografa apposta dal Cliente sulla documentazione in formato cartaceo, per il tramite della Banca intermediaria.

Fondo Base Sicura

Vedi "Gestione Separata".

Fondo Interno (Assicurativo)

Fondo di investimento costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi applicati, confluisce in uno o più Fondi Interni e viene convertita in quote (unit) del/i Fondo/i Interno/i stesso/i. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti disponibili sul sito della Compagnia.

Gestione Separata

Fondo di investimento istituito dalla Compagnia per valorizzare i capitali dei Clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi applicati, confluisce nella Gestione Separata disciplinata da uno specifico Regolamento, disponibile sul sito della Compagnia. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Fondo Base Sicura.

Giorni festivi

I giorni di festività nazionale come stabiliti per legge di anno in anno.

Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno stesso.

Grado di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio di ciascun Fondo Interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocata la parte di premio investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto-alto".

ISVAP

Vedi "IVASS".

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

OICR armonizzato

OICR conforme alle disposizioni della normativa comunitaria ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche/integrazioni.

Orizzonte temporale di investimento consigliato

Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.

Overperformance

Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.

Percentuale di investimento (o percentuale di ripartizione)

Rappresenta in percentuale la parte investita in ciascuna componente (Gestione Separata e Fondo/i Interno/i) della combinazione di investimento in vigore sul contratto.

Polizza

Documento sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Premio investito

È il premio versato (unico o aggiuntivo), al netto dei costi applicati, investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni, in base alla combinazione di investimento definita dal Cliente.

Premio unico

Importo che il Cliente corrisponde in un'unica soluzione alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni contrattuali.

Premio versato

Importo del premio unico o del versamento aggiuntivo al lordo dei costi.

Prestazione

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia si impegna a riconoscere a fronte del versamento effettuato dal Cliente.

Pro rata temporis

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di applicazione dell'adeguamento "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell'ultimo adeguamento fino alla data effetto del calcolo considerata.

Quietanza

È la ricevuta che certifica che è avvenuto il pagamento.

Quota

Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating

Il rating è una valutazione del merito di credito di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria, assegnata da società indipendenti specializzate come Moody's e Standard & Poor's. Attraverso una sigla convenzionale, il rating esprime la capacità dell'emittente di far fronte puntualmente agli impegni di pagamento (interessi e rimborso della quota capitale) alle scadenze prefissate.

SCALE DI RATING PER I TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE:

		Standard & Poor's
		Investment Grade
AAA		Capacità di rimborso del debito molto alta
AA	AA+	Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore ad AAA
	AA	
	AA-	
A	A+	Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria
	A	
	A-	
BBB	BBB+	Adeguate capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli
	BBB	
	BBB-	

		Standard & Poor's
		Speculative Grade
BB	BB+	Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario
	BB	
	BB-	
B	B+	Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso
	B	
	B-	
CCC,CC e C		CC indica un alto grado di speculazione; C è riservato a titoli per cui non sono stati pagati interessi
DDD,DD e D		D è riservato ai titoli in stato di insolvenza

I segni + e - possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all'interno della classe di rating.

		Moody's
		Investment Grade
Aaa		Bassissimo grado di rischio dell'investimento
Aa	Aa1	Bassissimo grado di rischio dell'investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiori a quelle della classe superiore
	Aa2	
	Aa3	
A	A1	Adeguati elementi di garanzia per il pagamento degli interessi e del capitale alla scadenza, che però possono deteriorarsi in futuro
	A2	
	A3	
Baa	Baa1	Adeguate possibilità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, tuttavia influenzabile da fattori esogeni
	Baa2	
	Baa3	
		Speculative Grade
Ba	Ba1	Copertura degli interessi e del capitale insoddisfacenti, titoli con caratteristiche leggermente speculative
	Ba2	
	Ba3	
B	B1	Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento della quota interesse e della quota capitale
	B2	
	B3	
Caa	Caa1	Possibili condizioni di insolvenza
	Caa2	
	Caa3	
Ca e C		Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso della quota capitale

Ai rating compresi tra Aa e Caa è aggiunto un numero (1, 2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamente superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza.

Recesso

È la possibilità del Cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso del premio versato secondo le modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto totale

È la possibilità del Cliente di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il valore di riscatto.

Riscatto parziale

È la possibilità del Cliente di riscuotere parte del valore di riscatto.

Rischio finanziario

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei Fondi Interni.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Switch automatico

Nel presente contratto è il trasferimento, operato dalla Compagnia, del controvalore totale delle quote dal Fondo Interno Flex Protetto al Fondo Interno Multiasset Flex 5 al verificarsi dell'evento previsto contrattualmente.

Switch volontario

È l'operazione richiesta dal Cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse componenti del contratto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste.

Tasso di adeguamento

È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al capitale assicurato relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata.

Tasso di rendimento (o rendimento della Gestione Separata)

È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.

Tasso di rendimento convenzionale

È il rendimento, definito secondo le modalità disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione, utilizzato per l'adeguamento del capitale assicurato nel mese in cui cade la data di disinvestimento in caso di riscatto, di decesso o di Switch in uscita dalla Gestione Separata.

Total Expenses Ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore complessivo del Fondo Interno

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore complessivo dell'investimento

È il capitale ottenuto dalla somma di due importi:

- il capitale assicurato, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
 - il controvalore delle quote detenute, relativo alla parte di investimento in uno o più Fondi Interni in funzione della combinazione di investimento definita dal Cliente.
-

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data.

Valorizzazione della quota

Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del Fondo stesso.

Volatilità

Indica il grado di rischiosità collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L'informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei Fondi Interni.

Volatilità media annua attesa

Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del Fondo Interno stesso in un determinato periodo di tempo.

Valore di riscatto

È il valore del capitale liquidabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell'investimento ad una certa data. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le eventuali imposte di legge.

Versamenti aggiuntivi

Somma, non inferiore all'importo minimo previsto da contratto, che il Cliente può versare per integrare il capitale inizialmente investito.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a maggio 2018)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

¹ Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, ecc.), ad esempio:

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (Banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasnpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi ². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

² Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA ³

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di "Interessato" - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

³ Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della Società.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
 - servizi di consulenza assicurativa;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - attività di consulenza in genere;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura for-

nirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

Documento di polizza (fac-simile)

Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il Cliente abbia scelto:

- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale;
- la designazione nominativa dei Beneficiari della prestazione assicurata;
- di indicare anche un Referente terzo.



INTESA SANPAOLO
VITA

Signor/Signora **Nome Cognome**

Polizza assicurativa

InFondi Stabilità^{Insurance} - Cod. MIXB1

N. XXXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

CLIENTE

Il Contraente-Assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO DI NASCITA _____

DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO DI RECAPITO _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO E-MAIL _____

TELEFONO _____



CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è *InFondi Stabilità*_{Insurance}

*InFondi Stabilità*_{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il versamento di un premio unico, la possibilità di versamenti aggiuntivi e prestazioni collegate in parte al rendimento di una Gestione Separata e in parte all'andamento del valore delle quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal contratto. I premi investiti vengono ripartiti tra la Gestione Separata e il/i Fondo/i Interno/i in base ad una combinazione di investimento definita dal Cliente nel rispetto dei limiti contrattuali. Le informazioni di dettaglio sono riportate nell'Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Che cosa offre *InFondi Stabilità*_{Insurance} (prestazione in caso di decesso e riscatto)

- In caso di decesso del Cliente, la Compagnia pagherà, ai Beneficiari designati, il **valore complessivo dell'investimento** pari alla somma dei seguenti due importi:
 - il capitale assicurato alla data di disinvestimento, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
 - il controvalore delle quote alla data di disinvestimento, relativo alla parte di investimento nel/i Fondo/i Interno/i.Il valore complessivo dell'investimento verrà inoltre maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età del Cliente al momento del decesso.
La prestazione riconosciuta in caso di decesso del Cliente è descritta in dettaglio nell'Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.
- In corso di contratto il Cliente può riscattare parzialmente o totalmente il valore di riscatto della polizza; per i dettagli si rimanda all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Una parte dei costi di gestione annui applicati alla Gestione Separata e ai Fondi Interni viene retrocessa alla Banca intermediaria.

Chi sono i destinatari della prestazione di *InFondi Stabilità*_{Insurance} (Beneficiari dell'assicurazione)

I destinatari del capitale in caso di decesso del Cliente sono:

Cognome e nome _____ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il gg/mm/aaaa

Recapito e contatti del Beneficiario

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

e-mail _____

* Tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario e il Cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.

Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata:

Cognome e nome _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

e-mail _____

Inizio e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], secondo le modalità indicate all'Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione, e dura per tutta la vita del Cliente, salvo la possibilità di riscatto anticipato.



CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il Cliente ha diritto di recedere dal contratto (ex Articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005).

Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata A.R.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia restituirà al Cliente il premio complessivamente versato eventualmente comprensivo del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito destinata al/i Fondo/i Interno/i, come da Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto (ex Articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo n. 58/98, TUF - Testo Unico Finanziario) comunicandolo alla Banca intermediaria o alla Compagnia secondo le modalità dettagliate nell'Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto verrà estinto.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

PREMIO UNICO VERSATO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMIO INVESTITO

Il Cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente.

La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di decorrenza del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

I costi applicati al premio unico versato sono pari a XXX,YY euro. Il premio investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.

Una parte dei costi applicati a ciascun versamento viene retrocessa alla Banca intermediaria.

RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO

Il Cliente ha scelto di ripartire il premio investito tra la Gestione Separata e i Fondi Interni come indicato nella seguente tabella:

Componenti *	Percentuale di investimento	Importo investito (in euro)
Gestione Separata Fondo Base Sicura	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Flex Protetto	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Obbligazionario Flex	XX%	XXXX,XX

* La rappresentazione della combinazione di investimento è riportata a titolo puramente esemplificativo.

La parte di premio investito destinata ai Fondi Interni verrà convertita in quote alla data di decorrenza del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento nei Fondi Interni e nella Gestione Separata saranno comunicati al Cliente con la lettera di conferma investimento del premio.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Questo documento è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Cliente e dalla Banca con firma digitale.



CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (**Mod. ISV-E42IFSi-Ed.01/2019**), con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali, di cui alla Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento" dell'Informativa,

presto il consenso nego il consenso

al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

presto il consenso nego il consenso

alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

Firmato da "Nome e Cognome del Cliente" con Check in data "gg/mm/aaaa"

*** **

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (**Mod. ISV-E42IFSi-Ed.01/2019**), prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento".

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma Cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:**
 - la vigente versione del "Documento contenente le informazioni chiave" nonché il relativo Allegato in cui sono descritte le diverse opzioni di investimento;
 - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi);
 - le Condizioni di Assicurazione Mod. ISV-E42IFSi-Ed.01/2019;
 - il presente Documento di polizza;**che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali Appendici contrattuali.**



DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato [al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della Banca appositamente dedicata / in formato cartaceo].**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma Cliente

- **Dichiaro di approvare espressamente i seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 3 *Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata*; Articolo 4 *Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso*; Articolo 6, paragrafo 4 *Investimento dei versamenti aggiuntivi*; Articolo 8 *I Beneficiari*; Articolo 9 *La cessione del contratto e il pegno*; Articolo 14 *Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente*; Articolo 17 *Il riscatto e i costi di uscita*; Articolo 23 *I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta*; Articolo 25 *Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto*.**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma Cliente

- **Dichiaro:**
 - di avere la residenza e il domicilio in Italia;
 - di aver ricevuto copia del modulo unificato A3/A4, rilasciato dall'Intermediario incaricato, contenente le informazioni sull'Intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei Clienti, sulle remunerazioni, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del Cliente;
 - di essere stato informato dall'Intermediario che il prodotto InFondi Stabilità^{Insurance} (Cod. MIXB1) che intendo sottoscrivere è adeguato alle mie esigenze assicurative;
 - di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.

- **Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all'Articolo 23 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.**

- **Mi impegno a consegnare ai Beneficiari e al Referente terzo copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza*, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.**

* L'Informativa è emessa dalla procedura informatica.

- **Infine autorizzo la Banca _____ ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..**

Per la sottoscrizione della polizza

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma Cliente

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

Firma Digitale Banca

InFondi Stabilità_{Insurance}

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
comunicazioni@pec.intesasnpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino
02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**